



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

() ORIGINALE

(X) COPIA

N. 13 DEL 26 GIUGNO 2013

OGGETTO	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - APPROVAZIONE.
----------------	--

L'anno **DUEMILATREDICI**, addi **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle ore **21,00** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, **in sessione straordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

			Presenti	Assenti
1	CALVI	GIAN PAOLO	SI	
2	MINETTI	ANDREA CARLO	SI	
3	GIUDICE	GIAN LUCA	SI	
4	RICCOBENE	FRANCESCO		SI
5	MARINELLI	ANTONIO	SI	
6	FIORINI	MATTIA	SI	
7	ARIENTI	FRANCO GIUSEPPE,MARIO	SI	
8	TOZZINI	LUIGI	SI	
9	VITELLARO	GIUSEPPE	SI	
10	OLIVIERI	FABIO	SI	
11	ZUNINO	CRISTIANO	SI	
12	MAGNONE	VALTER ALDO		SI
13	BONASERA	FRANCESCO		SI

Totale N.

10

3

Partecipa il Segretario Generale Dott. **FERRANDO Silvano**.

Il Signor **CALVI Gian Paolo - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco - Presidente Sig. Gian Paolo Calvi, e gli altri interventi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - il quale dispone in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012 n. 228 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 10, comma 4 - quater, del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 06/06/2013 n. 64, con il quale il termine per deliberare il Bilancio di Previsione è stato differito al 30 Settembre 2013;

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sostituisce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

RILEVATO che il citato art. 14 D.L. 201/2011, comma 22 dispone che *“Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;*

RILEVATO che l'art. 14 D.L. 201/2011, commi da 15 a 20, disciplina le riduzioni e le agevolazioni che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO che l'art. 14 D.L. 201/2011, commi da 24 a 27, dispone l'applicazione di una tariffa giornaliera alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite con il Regolamento;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare in un unico regolamento il tributo comunale sui rifiuti e la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13, D.L. 201/2011;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di discussione da parte della 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 25/06/2013;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ESSENDOSI proceduto a votazione per alzata di mano e avendo ottenuto il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	10
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	==
Astenuti	n.	2 (ZUNINO Cristiano, Olivieri Fabio)

DELIBERA


Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente riportati:

- 1.** Di approvare il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e del Tributo Comunale sui servizi indivisibili (TARES) che, allegato sub A) alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2.** Di stabilire che il presente Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del vigente Regolamento Tares, limitatamente all'anno 2013, il tributo di cui trattasi verrà riscosso in n. 2 rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre;
- 4.** Di dare atto, altresì, che il pagamento della maggiorazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sarà effettuato direttamente nei confronti dello Stato in base alla misura standard (0,30 euro), contestualmente al tributo, alla scadenza dell'ultima rata;

5. Di trasmettere il presente Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

S U C C E S S I V A M E N T E

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

**Regolamento per l'applicazione del
Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/2013

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Istituzione del tributo	3
Art. 3 – Natura del tributo	3
Art. 4 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 5 – Base imponibile.....	4
Art. 6 – Obbligazione tributaria	4
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento e della relativa maggiorazione.....	5
Art. 8 – Soggetto attivo	6
Art. 9 – Soggetti passivi.....	6
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche	7
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche.....	7
Art. 12 – Esclusioni.....	8
Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni.....	9
Art. 14 – Piano Finanziario	12
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	12
Art. 16 – Tributo provinciale	13
Art. 17 – Versamento del tributo	13
Art. 18 – Dichiarazione	13
Art. 19 – Attestazione	14
Art. 20 – Accertamento	14
Art. 21 – Riscossione	15
Art. 22 - Rateazione	16
Art. 23 – Riscossione coattiva.....	16
Art. 24 – Somme di modesta entità (importi minimi).....	16
Art. 25 – Rimborso e compensazione.....	17
Art. 27 – Funzionario responsabile	17
Art. 28 – Sanzioni e interessi.....	18
Art. 29 – Contenzioso.....	18
Art. 30 – Norme transitorie e finali.....	19

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) nel Comune di Spotorno a norma dell'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "Decreto"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si articola in due componenti:
 - a. tassa rifiuti, destinata a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. maggiorazione servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, avente natura di imposta, disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Sono soggetti al tributo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22/12/2011, n. 214, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree di cui all'art.

4.

2. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, i Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento e della relativa maggiorazione

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della tassa e la maggiorazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; per la parte tassa, le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune (sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso).
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come

disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

7. Alle tariffe determinate in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Spotorno; con deliberazione del consiglio comunale, la misura della maggiorazione può essere modificata in aumento fino a 0,40 euro (la quota relativa alla maggiorazione può essere graduata in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato).

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Spotorno sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 4 unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria, mentre sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato;
- i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo;
- gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio;
- le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, compreso le pertinenze, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
- i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, come ad esempio le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse ove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi oppure le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti;
- i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici delle aree e dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola;

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.;
- le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano solo o in maniera prevalente, quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. 915/1992 e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento di 3 punti percentuali della tariffa per le utenze ubicate nelle zone in cui tale modalità di raccolta è attivata, le quali abbiano ritirato il kit per la pratica della raccolta differenziata della frazione umida. Tale riduzione sarà accordata solo qualora nell'anno precedente a quello di riferimento sia stato riscontrato un miglioramento del tasso di raccolta differenziata, certificato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

2. La tariffa della TARES è ridotta del 10% per gli occupanti le abitazioni residenti nel Comune, che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità al Regolamento comunale di Igiene Urbana ed in particolare agli artt. 18 e 35. La riduzione è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.

L'agevolazione si applica a tutti coloro che risultano inseriti, su istanza, nell'apposito "Elenco degli utenti compostatori" detenuto dall'Ufficio Ambiente Comunale al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene effettivamente praticato il compostaggio. La riduzione tariffaria verrà applicata nell'anno successivo a quello – intero e solare – in cui il compostaggio è stato effettivamente praticato. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza redatta su

apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio che gestisce i Tributi Comunali, deve essere presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno.

La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente e Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
da 201 a 1.000	60 %
da 1.001 in poi	80 %

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 200 metri lineari.

4. La tariffa unitaria è ridotta del:

- a) 15 per cento per le abitazioni (utenze domestiche) con unico occupante che dovrà essere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Spotorno;
- b) 30 per cento per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) 20 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- d) 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

5. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La massima riduzione concessa è pari all'80 per cento della tariffa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti.

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

7. In applicazione del comma 19 dell'art. 14 del Decreto sono inoltre esenti dalla tassa:

- i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;

- le scuole statali di ogni ordine e grado;

- i locali occupati ed utilizzati da centri sociali o da enti ed associazioni destinati esclusivamente allo svolgimento delle finalità sociali o storico culturali previste da Statuto o Atto costitutivo.

8. Sono computate al 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Sono computate al 50 per cento le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.

9. La tariffa unitaria è ridotta del 50 per cento per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto nel solo giorno del mercato settimanale del martedì.

10. Le agevolazioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche alla maggiorazione di cui all'articolo 3.

11. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo e vengono meno a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui

ciò non fosse possibile nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto sarà disposto il rimborso della corrispondente somma dovuta a titolo di riduzione.

12. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne saranno prese in considerazione al massimo due, le più favorevoli al contribuente. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60 per cento della tariffa.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal Servizio Tributi con collaborazione Settore Ambiente del Comune di Spotorno.
2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1 entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Spotorno istituisce il tributo denominato TARES giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi

ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

6. La maggiorazione per le attività temporanee e ricorrenti dovrà essere corrisposta per intero e in un'unica soluzione nella misura definita secondo le disposizioni di cui all'art. 7 comma 7 in occasione del primo versamento del tributo. Qualora, nel corso dello stesso anno solare dovessero verificarsi ulteriori occupazioni temporanee da parte dello stesso soggetto, con le medesime superfici, la maggiorazione non sarà più dovuta.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della parte tassa del tributo (quindi esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 3).

Art. 17 – Versamento del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili ubicate nel territorio del Comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano o a mezzo posta (con raccomandata A/R) o a mezzo Posta Elettronica Certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARES.

Art. 19 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dagli artt. 12 e 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
2. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 8.
3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 20 – Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Spotorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie

assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Art. 21 – Riscossione

1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

2. Il versamento della tassa, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 3, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. La TARES, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Spotorno.

4. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Art. 22 – Rateazione

5. Su istanza del contribuente, il Funzionario responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi e per importi dovuti superiori a 200 €, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nell'avviso è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 23 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 24 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, sia inferiore ad euro 5,00 .
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, D.L. 95/2012), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 25 – Rimborso e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Spotorno, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARES per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 23 del presente regolamento.

Art. 26 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27-12-1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 27 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Rifiuti e Servizi; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 28 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per il solo anno 2013, il tributo dovrà essere corrisposto in 2 rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre.
4. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui all'articolo 3 è effettuato obbligatoriamente in base alla misura standard (0,30 euro), in un'unica soluzione, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo, direttamente allo Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D. L. n. 201/2011.
Tale disposizione opera in deroga agli articoli n. 7, 13 e 21 del presente Regolamento.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

COMUNE SPOTORNO
Prov. di Savona

24 GIU 2013

PROTOCOLLO

Nr. 7206

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI

RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

L'ORGANO DI REVISIONE

Maurizio DELFINO

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

Verbale 8 del 24.06.2013

PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

L'Organo di revisione

Il sottoscritto Maurizio Delfino, revisore dei conti dell'ente ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TEUL;

Richiamato l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Spotorno la TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Visto l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dall'art. 10, comma 4-quater lettera b) il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Rilevato che

- l'art. 10, commi 2 e 3 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, prevede disposizioni, in materia di TARES (Tariffa rifiuti e servizi), che operano limitatamente all'anno 2013, anche in deroga all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; in particolare:
 - a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
 - b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
 - c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'*articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011*;
 - d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato *articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma;
 - f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
 - g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- il comma 3 dell'art. 10, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, dispone che sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Visto lo schema di regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi del Comune di Spotorno;


Richiamato l'art. 239 del Tuel, nel testo modificato dal DL 174/2012, il quale dispone che l'organo di revisione esprime, tra l'altro, pareri con le modalità stabilite dal regolamento anche in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole allo schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del Comune di Spotorno, di cui alla presente proposta di deliberazione.

L'Organo di Revisione

Dr. Maurizio Delfino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Delfino', written over a horizontal line.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 26 GIUGNO 2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - APPROVAZIONE.

SINDACO

“Questa è la nuova tassa che da quest’anno viene in vigore ai Comuni, una tassa che ha avuto un po’ un po’ di complicazioni nella sua stesura, nella sua individuazione, gli uffici hanno avuto anche delle difficoltà a poter operare su tutto il meccanismo che c’era da raggiungere per poter arrivare a individuare gli importi poi per le singole attività, perché poi le attività sono differenziate, giustamente anche perché ci sono delle attività che producono più rifiuti e meno rifiuti, quindi su questo credo che l’individuazione da parte della legge sia anche giusta, però la complicazione di arrivare poi alla determinazione delle tariffe, questo è un altro discorso perché francamente ha una complicazione particolare, quindi su questo l’ufficio ha dovuto lavorare parecchio e l’Assessore anche perché so che purtroppo ha avuto anche lui delle complicazioni per poter gestire questa operazione e comprendere anche come arrivarci, quindi su questo credo che l’Assessore poi dirà meglio il lavoro che ha fatto con l’ufficio”.

Assessore TOZZINI Luigi

“Questa è l’approvazione del regolamento, il regolamento ricalca in gran parte quello che è il regolamento della Tarsu, con qualche adeguamento soprattutto dovuto all’estensione in alcune zone del paese della raccolta differenziata.

Diciamo che alcune delle cose che cambiano importanti sono queste, che le utenze che sono ubicate nella zona dove è attiva questa raccolta differenziata e che hanno ritirato il kit hanno uno sconto del 3% e uno sconto del 10% gli occupanti delle abitazioni che effettuano il compostaggio. Chi ha accettato il ritiro del kit e il compostaggio ha anche accettato il controllo, questo è uno strumento che se si riesce a metterlo in atto, ci permetterà di controllare che effettivamente venga fatta la raccolta differenziata come deve essere fatta. Solo per quest’anno, perché l’introduzione di questa nuova tassa ha creato qualche problema, verranno pagate solo due rate a settembre e a novembre, arriveranno, molto probabilmente, la cosa non è certa al 100% ma direi che lo posso dare quasi per certo, arriveranno dei bollettini postali come per la vecchia Tarsu per quanto riguarda la rata di settembre e la rata di novembre. A novembre il cittadino dovrà pagare anche però l’imposta allo Stato, perché la Tares prevede che ci sia l’imposta comunale, che poi ci sia un tributo di 30 centesimi a metro quadrato che viene pagato allo Stato. La modalità di pagamento di questi 30 centesimi non l’abbiamo ancora stabilita, sì, qui ve lo dico così, penso che si possono scegliere due vie che sia quella di una comunicazione a tutti i cittadini o forse più verosimilmente, spedire alle famiglie un facsimile dell’F24 con già l’importo calcolato per poter, perché possano versare, perché mentre il tributo comunale si può pagare con il bollettino, quello allo Stato va pagato con l’F24!”.

Consigliere Comunale ZUNINO Cristiano

“Assessore grazie per le spiegazioni, per quanto riguarda la riduzione del 10%, hai detto le abitazioni che hanno aderito nel Comune di Spotorno al

compostaggio, residenti però... volevo specificare questo, quindi non tutti perché magari ci sono molte persone che hanno aderito ma non sono residenti, tu mi dirai...

Altra cosa la procedura per usufruire della riduzione o dell'esenzione, quindi l'autocertificate, il modulo etc., vorremmo che ne venga data un'importante comunicazione e pubblicità perché secondo me visto che la procedura e anche il regolamento non è semplice, non ho partecipato alla Commissione perché non faccio parte della Commissione, ne ho parlato con Olivieri che ha cercato di spiegarmi, però ovviamente per uno che non ne sa niente, il sottoscritto... mi sono letto il regolamento non è tutto chiaro, anzi è tutt'altro che chiaro, quindi una cosa che chiediamo, indipendentemente poi da quale sarà la nostra votazione è che perlomeno i cittadini siano adeguatamente informati in merito alla procedura per poter usufruire chi avrà le caratteristiche o dell'esenzione o della riduzione!

Per il resto, beh poi ne parleremo nelle deliberazioni successive, riguardo ai criteri, volevo ancora chiederti i criteri in base ai quali si sono stabiliti certi numeri per le riduzioni perché il 3%? Perché il 10%? Solo il criterio poi non voglio sindacare, voglio capire la ratio del numero, ok? In base a questo possiamo farci una ragione noi, ok?"

Assessore FIORINI Mattia

"In effetti quello che si è dovuto dare è un segnale, il 3% rappresenta più che un incentivo economico, un incentivo a portare avanti una raccolta di prossimità che non dà grandi risultati né in termini quantitativi, né in termini di risparmio per lo smaltimento dei rifiuti, però è sicuramente un atteggiamento civile che ci sentiamo di voler sponsorizzare e aiutare.

Per quanto riguarda la riduzione della compostiera è stata fatta solo ai residenti perché in effetti lì sì che c'è un vero risparmio perché il rifiuto organico non entra nel ciclo dei rifiuti quindi non viene smaltito, non viene raccolto, ma viene direttamente riciclato in loco, chi usa la compostiera deve avere a disposizione un terreno dove depositerà la compostiera, non si può fare in casa e quindi è una raccolta che ha i suoi frutti se viene attuata tutto l'anno, chi viene a Spotorno solo per 3 mesi, anche se avesse un giardino dove poter portare la compostiera, la riduzione che si ha dal ciclo dei rifiuti, quindi risparmio e guadagno in termini di riduzione della frazione che viene smaltita in discarica è francamente molto basso, sono molto pochi i non residenti che hanno a disposizione il giardino, che possono usare la compostiera e sarebbe stato necessario anche predisporre un regolamento diverso per i controlli, in quanto queste persone ci sono solo tot mesi all'anno e quindi perché solo a loro fare i controlli 3 mesi all'anno e non a tutti?

Quindi era una cosa che riguardava una piccolissima frazione di popolazione e ci siamo sentiti di mantenere questa riduzione solo per i residenti è una cosa che in futuro non può essere cambiata, se ne può parlare. *** di prossimità, volevo aggiungere che in realtà il 3% è per il primo anno, nel senso che noi abbiamo la possibilità nei quartieri dove è stato introdotto l'umido di prossimità e quindi quartieri per ora a monte della ferrovia ma durante l'anno verranno ampliati altri quartieri che stiamo studiando con l'azienda che fa la raccolta e a breve non credo entro l'anno, ma entro la primavera dell'anno prossimo la estenderemo a tutto il comune, chi fa l'umido di prossimità avrà la riduzione del 3% per l'anno in cui viene fatta la raccolta, se i risultati, ci aspettiamo dalla raccolta dell'umido di prossimità una riduzione del 30% dei rifiuti conferiti, a oggi nei quartieri dove

è stata istruita la raccolta siamo appena tra il 7 e il 10%, questo è un buon risultato ma sicuramente può migliorare, quindi il 3% viene mantenuto per l'anno successivo al quale c'è stato veramente un miglioramento se il miglioramento non c'è, quindi per l'anno prossimo noi facciamo la riduzione a chi ha raggiunto almeno il 10%, se il 10% non viene superato, per l'anno successivo non verrà più fatta la riduzione, questo per incentivare a fare una raccolta che porta effettivamente i suoi frutti solo se viene fatta come si deve!”.

Consigliere Comunale ZUNINO Cristiano

“È ovvio che per quanto riguarda il 10% un turista non viene a fare il compostaggio, ok? Però ci sono situazioni e ne conosco diverse, di persone che sono di Noli e hanno il terreno a Spotorno, quindi vivono il territorio di Spotorno, ci lavorano quotidianamente per tutto l'anno però sono residenti a Noli o a Vezzi o a Bergeggi, ma non sono due o tre, sono parecchi! Secondo me questo è un limite perché tutte queste persone che potrebbero farlo e stanno tutto l'anno qui poiché non sono residenti, non rientrano in questa riduzione, poi adesso andiamo a parlare di poche cose, però ci sono tanti casi!”.

Assessore TOZZINI Luigi

“Innanzitutto ritengo di accogliere l'invito del Consigliere Zunino, ritengo non posso farlo per certo, ma che l'ufficio avesse pensato a una cosa di simile, a un'informativa che sia o allegata al primo bollettino o sia un manifesto, questo sicuramente.”.

La seconda risposta era a questa tua osservazione, è vero, ho fatto questa domanda, per un motivo semplice perché ho detto: può esserci uno che risiede in un paese che ha un terreno in un altro paese, la risposta che mi è stata data è stata: tu il compostaggio lo puoi fare nel terreno dove vuoi, che tu hai o nel comune di residenza oppure in un altro comune, l'agevolazione ce l'hai nel comune di residenza, paradossalmente la cosa che mi dicevi tu il cittadino che abita a Noli e che fa un compostaggio in un terreno di Spotorno ha l'agevolazione nel Comune di Noli!”.

Consigliere Comunale ZUNINO Cristiano

“Era evidenziare che ci sono tante casistiche!”.

VOCI DALL'AULA

Consigliere Comunale ZUNINO Cristiano

“Sì che la può avere!”.

Assessore FIORINI Mattia

“In realtà l'agevolazione va fatta nel Comune dove il rifiuto ce l'ha il ciclo, quindi dove c'è veramente... se uno abita al Comune di Noli prende il rifiuto che avrebbe prodotto a Noli e lo porta a Spotorno, però il risparmio ce l'ha il Comune di Noli, è il Comune di Noli che deve attuare la riduzione perché proprio nel Comune di Noli il rifiuto esce dal ciclo del rifiuto quindi il Comune di Noli ha un risparmio, può appurare che questa persona fa la raccolta perché vado a vedere nel territorio di Spotorno l'umido di questa persona può provenire da... se uno abita nel Comune di Noli e ha un terreno nel Comune di Spotorno, lì ci porta l'umido Noli ne ha i vantaggi perché risparmia non trattando l'umido e il Comune di

Spotorno non può come verificare la provenienza di questa raccolta dell'umido, sarebbe difficile poter assegnare una riduzione".

SINDACO

Francamente ci sono delle situazioni particolari e credo che siano veramente poche, complicate perché come questa certo non è di facile soluzione, però credo questo che una strada che si percorre adesso, credo che nel seguito certamente può essere migliorata, può essere anche più precisata, specificata anche su questi esempi, che ne usciranno anche altri, quindi su questo la massima attenzione da parte dell'assessorato, da parte dell'ufficio perché poi queste cose vengono affrontate e risolte in maniera equa e giusta, questo certamente!

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 8; astenuti 2.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità".

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS
267/2000 E S.M.I.-**

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:

FAVOREVOLE

DATA 21.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **MARZOCCA Marianna**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS.
267/2000 E S.M.I.**

REGOLARITA' CONTABILE: IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON NECESSITA
DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DATA _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to =====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **CALVI Gian Paolo**

F.to Dott. **FERRANDO Silvano**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in
data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

23 LUG 2013

Spotorno, _____

IL MESSO COMUNALE
F.to **SCIANDRA Pietro**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATA AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, 22 LUG 2013



Il Responsabile del Servizio
MARZOCCA Marianna

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il
termine dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, 02/08/2013

Il Segretario Generale
F.to **dott. FERRANDO Silvano**
IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capi-gruppo a norma dell'art. 125
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 23 LUG 2013